

(N. 1909)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONIVER, BARSACCHI, MARAVALLE, LEPRE,  
VIGNOLA, LANDOLFI e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1982

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che disciplina  
i casi di scioglimento del matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. — Non vi è dubbio che il tempo sia il miglior giudice della bontà delle leggi che noi riusciamo ad elaborare. Solo con il tempo si riesce, infatti, a determinare « l'impatto » e gli effetti che produce sulla società una nuova legge. A noi spetta, dunque, in questa ipotesi il compito di seguire quello che accade nella società: le conseguenze cioè e le esigenze che ogni volta sollecita una nuova legge.

Sono oramai passati più di undici anni da quando è entrata in vigore la normativa — sulla quale vi è stata una significativa pronuncia popolare — che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio; sembra, dunque, che sia passato un tempo sufficientemente lungo per ritornare a riflettere serenamente, per riuscire a stabilire se e quali esigenze popolari essa abbia lasciato insoddisfatte.

Non vi è dubbio che, per il clima politico che si venne a creare nella fase della sua elaborazione, non fu possibile perfezionare ulteriormente la legge che oggi si vuole modificare.

Undici anni costituiscono, comunque, un buon banco di prova per stabilire in quali parti va ritoccata una legge, al fine di renderla il più aderente possibile alle necessità della società civile.

Orbene, durante questi anni un dato è risultato con la massima evidenza e cioè che i termini, previsti per lo scioglimento del matrimonio seguente a separazione personale dei coniugi, sono troppo lunghi e, ad ogni modo, non sufficientemente articolati (cfr. art. 3, n. 2, lett. *b*, della legge 1° dicembre 1970, n. 898). La loro funzione è di far sì che i coniugi riflettano sull'opportunità di mantenere ferma la decisione che hanno preso, ma è evidente che cinque anni sono decisamente eccessivi per vagliare una decisione del genere, anche perchè, qualora i coniugi dovessero ripensare sulla scelta compiuta (dopo che è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio), possono benissimo porre riparo alla nuova situazione che si è venuta a creare.

Ancora più censurabile appare la norma, laddove eleva a sette anni il termine per lo

scioglimento quando il convenuto fa opposizione alla separazione e questa è stata pronunciata per colpa esclusiva dell'attore. In questo caso, infatti, l'ulteriore allungamento del termine appare come una sanzione di dubbia opportunità sotto qualsiasi profilo. A ciò occorre aggiungere che la separazione per colpa è stata abolita grazie alla legge — successiva a quella che regola lo scioglimento del matrimonio — di riforma del diritto di famiglia del 1975. Quest'ultima legge, infatti, ha stabilito che il giudice, solo qualora ne sia richiesto o ne ricorrano le circostanze, dichiara a quale dei due coniugi sia « addebitabile » la separazione (art. 151 del codice civile), al limitato fine di far discendere da siffatta pronuncia delle mere conseguenze di carattere patrimoniale (articoli 548, secondo comma, e 585, secondo comma del codice civile). Si può, quindi, affermare che, in questo caso, una legge approvata precedentemente si pone in netto contrasto con i principi desumibili da una legge approvata successivamente e che, inoltre, ha la funzione di ridefinire l'intera disciplina del diritto di famiglia.

Ma la norma che stabilisce il periodo di separazione necessario, al fine dello scioglimento del matrimonio, appare ancora più irragionevole, in quanto essa non distingue tra coniugi con prole e coniugi senza prole.

Non vi è dubbio, però, che la mancata distinzione tra le due fattispecie, appena ricordate, appare assurda ad ogni persona ragionevole. È evidente, infatti, che nell'ipotesi in cui a chiedere lo scioglimento del matrimonio siano coniugi con prole è indispensabile imporre a questi ultimi un periodo più lungo, durante il quale riflettere sulla scelta operata, proprio in quanto in tal caso l'esistenza dell'interesse dei figli impone di agire con più cautela. Diversamente stanno

le cose per i coniugi che non hanno prole, poichè in questa ipotesi nessuna esigenza impone un periodo di riflessione così lungo.

Ad ogni modo, le conseguenze della disciplina in esame stanno sotto gli occhi di tutti. L'impossibilità di ricostruire entro termini ragionevoli un'unione, rilevante sul piano giuridico, ha fatto sì che in questi ultimi anni si siano moltiplicate le cosiddette famiglie di fatto, con tutte le conseguenze negative che esse comportano. Le persone con reddito superiore hanno sempre di più eluso la normativa dettata dalla legge dello Stato e, per accorciare i tempi necessari per essere sciolte dalla precedente unione, si sono rivolte alla giurisdizione ecclesiastica, adducendo motivi (non sempre esistenti) al fine di ottenere una declaratoria di annullamento o di nullità: si può, insomma, dire che la legge n. 898 del 1970 ha finito per disciplinare i casi di scioglimento del matrimonio dei poveri.

Il disegno di legge che presentiamo, prende atto di tale stato di cose e ha la finalità di pervenire ad una più equa disciplina della materia. A tal fine abbiamo distinto i coniugi con prole da quelli senza, allo scopo di prevedere un periodo di tempo di separazione differenziato per ottenere lo scioglimento del matrimonio.

Abbiamo, inoltre, eliminato la disposizione che prevede tempi più lunghi nell'ipotesi in cui la separazione sia stata pronunciata per colpa di uno dei due coniugi, al fine di armonizzare la legge n. 898 del 1970 con la nuova normativa in materia di diritto di famiglia.

Pensiamo, dunque, che con l'approvazione del presente disegno di legge si possa dare un'adeguata risposta alle esigenze diffuse nella società ed eliminare, così, gli aspetti negativi della precedente legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La lettera *b* del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:

« *b*) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione personale dei coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto.

In tutti i casi predetti, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente:

1) se i coniugi hanno prole, da almeno quattro anni a far tempo dall'avvenuta comparizione delle parti dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale o dalla data di cessazione effettiva della convivenza;

2) negli altri casi, in tre anni a far tempo dalle date di cui al precedente numero 1.

Se le parti ne fanno espressa e concorde richiesta al giudice, questi, tenuto conto della situazione, può diminuire i termini di cui ai precedenti numeri 1 e 2, nel primo caso sino ad un minimo di due anni, nel secondo fino ad un minimo di un anno ».

**Art. 2.**

All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« Se i coniugi nella domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordano sulle condizioni accessorie relative ai rapporti economici e alla

prole, il presidente del tribunale, verificati i presupposti della domanda, pronuncia in conformità della domanda medesima con decreto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il decreto acquista efficacia con la omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi ed indica ad essi le modifiche da adottare nell'interesse dei figli e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato l'omologazione ».

Il sesto comma del citato articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.